

Dott. Paolo BalestieriDottore Commercialista

Iscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Pesaro e Urbino n° 119A

Revisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 3085

Rag. Angelo GaldenziRagioniere Commercialista

Iscr. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Pesaro e Urbino n° 280A

Revisore Contabile

Iscr. Albo Revisori Contabili n° 71836

Studio di Urbino:

Via B. Sforza, 255 - 61029 Urbino

Tel. 0722/4023 - 329662 - Telefax 0722/2260

Studio di Pesaro:

Via Del Carso, 31/A - 61100 Pesaro

Tel. 0721/401925 - Telefax 0721/401926

C.F. e P. IVA 01321870410

e-mail: studio@bgassociati.iturl: <http://www.bgassociati.it>

TRATTAZIONE

⇒ **15 luglio**➤ **FATTURAZIONE DIFFERITA**

Scade oggi il termine per l'emissione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese di giugno.

➤ **ANNOTAZIONE DELLE OPERAZIONI FATTURATE O EFFETTUATE IN CIASCUN MESE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI**

Ultimo giorno utile per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente per i contribuenti minimi o minori.

➤ **VERSAMENTI I.R.A.P. PER ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI**

Scade il termine per il versamento dell'acconto mensile I.R.A.P. calcolato sulla base delle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese di giugno.

➤ **VERSAMENTI ADDIZIONALE REGIONALE IRE PER ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI**

Scade oggi il termine per il versamento dell'Addizionale Regionale IRE trattenuta ai lavoratori dipendenti e assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese precedente e ai quali nello stesso mese sono state corrisposte l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati ecc.. Il versamento va effettuato tramite giroconto o specifico bollettino di conto corrente postale

➤ **ANNOTAZIONE DEI CORRISPETTIVI E DEI PROVENTI CONSEGUITI NEL MESE PRECEDENTE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Scade oggi il termine per l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

➤ **ANNOTAZIONE DEL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DI FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 154,94 EURO**

Scade oggi il termine per l'annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 euro.

⇒ **16 luglio**➤ **VERSAMENTI UNITARI (tramite F24 in modalità telematica)**☑ **VERSAMENTO I.V.A. MENSILE**

Scade, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione mensile del mese di giugno se superiore a euro 25,82. Codice versamento da utilizzare 6006.

☑ **V RATA IVA ANNO 2008**

Scade il termine per il versamento della V rata dell'IVA dovuta per l'anno 2008 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,40% mensile a decorrere dal 16 marzo 2009.

CODICE TRIBUTO 6099 Versamento IVA annuale☑ **VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI INPS**

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

☑ **VERSAMENTO DELLE RITENUTE APPLICABILI ALLE PROVVISORIE**

Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvisorie corrisposte nel mese di giugno con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvisorie ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti, o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in misura ridotta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

☑ **VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA PARTE CONDOMINI (Tramite F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari)**

Scade il termine per il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Codici tributo: 1019 per i percipienti soggetti passivi dell'IRPEF; 1020 per i percipienti soggetti passivi dell'IRES.

➤ **PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE LETTERE DI INTENTO**

Scade oggi il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30 giugno 2009.

➤ **PERSONE FISICHE NEI CUI CONFRONTI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE E CHE PRESENTANO UNICO 2009**

Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali), i quali devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o quale prima rata.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 16 luglio i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente l'importo dello 0,40%.

➤ **PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO UNICO 2009 IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte:

- dei contribuenti "minimi" codice tributo 1800;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025.

con maggiorazione dello 0,40%.

➤ **SOCIETÀ SEMPLICI, DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI NEI CUI CONFRONTI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE**

Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente l'importo dello 0,40%.

➤ **SOGGETTI IRES NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE E CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Scade oggi il termine per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente l'importo dello 0,40%.

➤ **SOGGETTI CUI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE: PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO**

Scade oggi il termine per il versamento del diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione, dello 0,40% (codice tributo 3850).

➤ **SOGGETTI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI O TITOLARI DI DIRITTI REALI SUGLI STESSI (ICI)**

Scade oggi il termine per procedere alla regolarizzazione del versamento non eseguito o eseguito in misura ridotta lo scorso 16 giugno dell'imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2009 con sanzione ridotta al 2,5%.

➤ **SOGGETTI IRES CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI CHE HANNO DECISO DI RIVALUTARE GLI IMMOBILI**

Scade oggi il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAZIONI STRAORDINARIE**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare, con maggiorazione dello 0,40% entro oggi, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO DEI VALORI**

Scade oggi il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

➤ **PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI, SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI CHE HANNO OPTATO PER RATEIZZARE LE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A PARTIRE DAL 6 LUGLIO (SE SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE) O DAL 16 GIUGNO (SE NON SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE)**

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre oggi scade anche la seconda rata del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

➤ **SOGGETTI IRES CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE HANNO OPTATO PER RATEIZZARE LE IMPOSTE A PARTIRE DAL 6 LUGLIO (SE SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE) O DAL 16 GIUGNO (SE NON SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE)**

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata delle imposte, Ires ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009.

Sempre oggi scade anche la seconda rata del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

➤ **SOGGETTI IRES CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/08 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. I medesimi soggetti versano entro oggi, senza alcuna maggiorazione, anche il diritto anno dovuto alla CCIAA; le imposte sostitutive eventualmente dovute per la rivalutazione degli immobili e le eventuali ulteriori imposte sostitutive per le quali la relativa normativa di riferimento preveda quale termine ultimo del versamento quello del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2009.

➤ **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Scade il termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del Lavoro, con riferimento al mese precedente.

- **RAVVEDIMENTO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE IVA MENSILE DEL MESE DI MAGGIO**
Scade oggi il termine per la sanatoria delle omissioni e delle irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica in scadenza il 16 giugno 2009, con applicazione della sanzione ridotta del 2,5%.

- **RAVVEDIMENTO RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di Maggio 2009 e da versare entro il 16 giugno 2009, con applicazione della sanzione ridotta del 2,5%.

⇒ **20 luglio**

- **PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT MENSILI (cessioni oltre Euro 250.000,00 e acquisti oltre Euro 180.000,00)**

Scade il termine per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, all'Ufficio doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisiti intracomunitari relativi al mese precedente, da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2008 (o in caso d'inizio dell'attività degli scambi intracomunitari, che si presume di realizzare nel 2009) superiori a 250.000,00 € per le cessioni e a 180.000,00 € per gli acquisti.

N.B: la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il termine è prorogato di 5 (cinque) giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE CONAI MENSILE (contributo ambientale oltre Euro 31.000,00)**

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

⇒ **30 luglio**

- **IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Scade oggi il termine per la registrazione e il versamento dell'imposta di registro per i titolari di contratti di locazione che hanno avuto inizio con il primo luglio 2009 o le cui annualità successive alla prima decorrono dal mese di luglio. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito delle modifiche introdotte, a far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. n.223/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

⇒ **31 luglio**

- **TRASMISSIONE DEL MODELLO 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO**

Invio telematico delle dichiarazioni modello 770 ordinario da parte dei sostituti d'imposta che effettuano la trasmissione telematica diretta, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- **COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT PER I SOGGETTI TRIMESTRALI**

Scade oggi il termine per la presentazione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie relative al trimestre precedente, da parte dei soggetti con un volume di cessioni intracomunitarie, effettuate nel 2008, superiore a 40.000,00 euro ed inferiori a 250.000,00 euro.

- **PRESENTAZIONE DEL MODELLO EMENS DI GIUGNO 2009**

Scade oggi il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione (modello EMens) nel mese di giugno 2009.

- **PRESENTAZIONE ALL'INPS DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

- **TASSA OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE – TOSAP – III RATA**

Scade oggi il termine per il pagamento della terza rata della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, in caso di importo superiore a 258,23 euro

- **ENTI NON COMMERCIALI – DICHIARAZIONE ACQUISTI INTRACOMUNITARI**

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

- **RICHIESTA RIMBORSO IVA INFRANNUALE II TRIMESTRE**

Scade oggi il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2009. Sul punto si ricorda che con è stato approvato con Provvedimento del 19/03/09 (Pubblicato il 20/03/09) è stato approvato il nuovo modello Iva TR 2009 da presentare esclusivamente in via telematica.

- **PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA E CHE NON SONO SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O SOGGETTI IRES "TRASPARENTI" CUI SI**

APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE E CHE HANNO RATEIZZATO LE IMPOSTE E I CONTRIBUTI RISULTANTI DA UNICO 2009

Oggi scade il versamento della:

- **seconda rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- **terza rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009;

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

➤ **PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA E CHE SONO SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O SOGGETTI IRES “TRASPARENTI” CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE**

Scade oggi il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009. Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

SCADENZE AGOSTO

⇒ **5 agosto**

➤ **PERSONE FISICHE CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE CHE PRESENTANO UNICO 2009**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro oggi i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

➤ **PERSONE FISICHE CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE CHE PRESENTANO UNICO 2009 E CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dello 0,40% dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2008 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 –05.08.09 (codice tributo 6099).

➤ **SOCIETÀ SEMPLICI, DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE**

Entro oggi i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro oggi, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

➤ **SOGGETTI IRES CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE E CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

➤ **CONTRIBUENTI CHE IN SEDE DI DICHIARAZIONE SI SONO ADEGUATI AI RISULTATI DI GERICO**

Entro oggi i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare, con maggiorazione dello 0,40%, il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sul punto si ricorda che con Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 è stato chiarito le novità introdotte con il decreto anticrisi del 1 luglio 2009 sono immediatamente applicabili e, conseguentemente, anche il versamento dell'Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore per il periodo d'imposta 2008 può essere rateizzato.

➤ **PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti cui si applicano gli studi di settore (codice tributo 3850).

➤ **SOGGETTI IRES CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI CHE HANNO DECISO DI RIVALUTARE GLI IMMOBILI E NEI CUI CONFRONTI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE**

Scade oggi il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAZIONI STRAORDINARIE**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore possono versare, con maggiorazione dello 0,40% entro oggi, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

➤ **IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIALLINEAMENTO DEI VALORI**

Entro oggi scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

➤ **RAVVEDIMENTO RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E RITENUTE**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 6 luglio con sanzione ridotta del 2,5%.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

N.B. Per motivi di prudenza tutti gli adempimenti sono stati inseriti con la loro scadenza naturale. Si ricorda comunque che gli adempimenti che cadono nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. (art. 6 comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330)

INFORMAZIONI UTILI

MANOVRA D'ESTATE

Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010

Con comunicato, le Entrate illustrano il contenuto dell'art.10 del D.L. n.78/09. Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società e avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso. La tempistica sull'entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione (€10.000) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale, prima di utilizzare il credito Iva in compensazione. Misure, queste, il cui effetto è conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali. Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell'ambito dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 2/07/09)

Adeguamento agli Studi di settore, già rateizzabile il versamento Iva del 6 luglio

L'art.15, co.6 del decreto dell'1 luglio 2009 ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli Studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli Studi di settore potranno, pertanto, eseguire ratealmente i versamenti dell'imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo. L'Agenzia delle Entrate precisa che, in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 2/07/09)

DICHIARAZIONI DI ESPORTAZIONE

Obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica dal 1° luglio 2009

Dal 1° luglio 2009 è resa obbligatoria la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, a prescindere dalla procedura ordinaria o semplificata utilizzata per l'assolvimento delle connesse formalità doganali. Da tale data, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata attualmente trattate con modalità non telematiche, viene meno l'obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare. Sono, inoltre, già operative le disposizioni che prevedono l'inserimento, nelle dichiarazioni in questione, dei dati relativi alla sicurezza, da indicare anche nelle dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata che riguardano l'uscita delle merci. Assume, invece, natura facoltativa la presentazione delle dichiarazioni sommarie in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità, che rimane opzionale fino alla scadenza temporale del 31 dicembre 2010, così come previsto dal Regolamento CE n.273/09 che ha tolto l'obbligatorietà prevista in un primo momento anche per queste dichiarazioni.

(Agenzia delle Dogane, circolare n.15/D/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +0,7%.

(Istat, comunicato, 16/06/09)

FATTURE ELETTRONICHE

Chiarimenti sulle modalità di conservazione e stampa delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti sul riferimento temporale, la stampa e la conservazione delle fatture elettroniche. In particolare l'Amministrazione Finanziaria ritiene che ogni documento informatico rilevante ai fini delle disposizioni tributarie, e quindi anche la fattura elettronica, debba presentare il riferimento temporale, poiché soprattutto nelle ipotesi di fatturazione differita, la data di formazione del documento (data attestata dal riferimento temporale) non coincida con la data di emissione dello stesso (data indicata sulla fattura). La materializzazione su supporto fisico in generale e, più in particolare, la stampa su carta, sono, poi, adempimenti ineludibili, ai fini dell'esistenza stessa del documento formato tramite strumenti informatici, ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. È anche possibile avvalersi dello *spool* di stampa, purché il contenuto del documento sia rappresentato in maniera fedele.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.158/09)

REDDITO DEI FABBRICATI

Tassazione sostitutiva per l'immobile storico anche se non è ad uso abitativo

La modalità di tassazione degli immobili storico artistici si applicano anche nel caso in cui siano catastalmente classificati nella categoria C/1 e siano locati a terzi. Lo ha espressamente stabilito la Cassazione, che si è pronunciata a favore di un contribuente che chiedeva il rimborso delle imposte derivanti da un immobile storico, pagate sulla base del canone di locazione.

(Cass., sent. n.14149/09)

IMPORTANTE COMUNICAZIONE A TUTTA LA CLIENTELA

FERIE ESTIVE

Si comunica che gli Studi di Pesaro e Urbino durante il mese di agosto 2009, osserveranno i seguenti orari:

**Da LUNEDI' 3 AGOSTO 2009
A VENERDI' 7 AGOSTO 2009
ORARIO DI APERTURA 08.00 – 13.00**

**DA SABATO 8 AGOSTO 2009
a DOMENICA 30 AGOSTO 2009
CHIUSO PER FERIE**

Come di consueto, in caso di necessità, potrete contattarci ai seguenti numeri telefonici:

Dott. Paolo Balestieri 335/6324068

Rag. Angelo Galdenzi 335/6324165

Dott. Ballestrieri Alessandro 335/5256389

Con l'occasione ci è gradito augurarvi BUONE FERIE

Raccomandiamo pertanto a tutta la clientela interessata dalla elaborazione dei dati IVA mensili e dalla elaborazione delle buste paga di fornire in tempo utile (entro e non oltre la data del 31 luglio 2009) tutta la documentazione necessaria per effettuare la consegna delle buste paga e dei pagamenti connessi nonché dell'eventuale pagamento IVA per il mese di Agosto.